

N. 02013/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04100/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2014, proposto da:

Angial s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Scavuzzo e Marco Luzzo,
con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, via Germanico, 24;

contro

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ciavarella, con il quale
domicilia in Roma, via Tempio di Giove, 21, presso l'Avvocatura capitolina;

per l'annullamento

- della nota di Roma Capitale, prot. gen. LR/BG 6410 in data 04.02.2014 successivamente notificata a mezzo pec, di comunicazione della deliberazione n. 425 in data 13.12.2013, pubblicata in data 19.12.2013 con quale si dispone la rimozione di impianti pubblicitari qualificati nella nuova banca dati c.d. "senza scheda" ivi compresi quelli del "circuito culturale e spettacolo";
- di ogni atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avv.ti di cui al verbale;

Considerato che allo stato degli atti e sulla base delle valutazioni proprie della presente fase cautelare, non si ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza di sospensiva, atteso che il provvedimento impugnato ha ad oggetto impianti pubblicitari non supportati dal relativo titolo autorizzativo e, in quanto tali, soltanto tollerati in via temporanea dall'amministrazione, sebbene nelle more dell'approvazione del Piano regolatore degli impianti pubblicitari cui questa non ha ancora provveduto nonostante il lungo tempo ormai decorso pure essendovi tenuta per legge;

Rilevato comunque che, al fine di ovviare alle carenze e ai ritardi dell'amministrazione capitolina in ordine alla definizione delle istanze presentate ovvero all'approvazione del Piano Regolatore, parte ricorrente può sempre attivare i pertinenti rimedi giurisdizionali, quali, ad esempio, l'azione avverso il silenzio e/o le conseguenziali azioni risarcitorie;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. II[^], respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)